

va ovviamente far salva pure una eventuale azione di danno derivante da illecito civile, e ciò anche in dipendenza di quanto il Ministero dell'Industria e del Commercio aveva avuto occasione di comunicare a suo tempo, particolarmente con la lettera in data 8 novembre 1951. Il Comitato, nel fermare la propria attenzione su questo punto, ha salutato i pareri dei Legali dello Istituto, i quali sono stati concordi nell'affermare che è comunque di evidente utilità per l'I.N.A. il rinnovare senza indugio e nelle debite forme l'atto di significazione suddetto, e ciò per miglior tutela e per un valido esercizio di tutte quelle azioni di responsabilità civile che potrebbero ancora competere all'Istituto, condividendo i pareri medesimi e precisando tuttavia in sede interna, anche in rapporto alle circostanze in atto, che la significazione legale intende avere